



CAR ASSISTANCE

MODELLO COMCA.2025-2026.001 – EDIZIONE: FEBBRAIO 2026

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
- b) Dip Aggiuntivo Danni;
- c) Glossario;
- d) Condizioni di assicurazione;

che devono essere consegnati al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894.123

NUMERO dall'estero
+39.039.9890.702

SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✔ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✔ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✔ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✔ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Car Assistance



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel Set Informativo.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza, tramite le garanzie Sinistro Protetto e Kasko Pneumatici, offre coperture assicurative a tutela dei danni materiali e diretti che può subire il veicolo di proprietà dell'Assicurato. La polizza prevede altresì la fornitura di prestazioni di Assistenza Stradale ed offre una copertura a tutela della maggior somma che l'Assicurato sarebbe costretto a corrispondere alla compagnia che presta la garanzia di Responsabilità Civile Auto a seguito del peggioramento della classe di merito determinatasi in conseguenza di un sinistro stradale. Le garanzie di cui al presente prodotto vengono commercializzate attraverso un'unica formula, non potendo essere vendute separatamente.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Sinistro Protetto

La garanzia indennizza il Contraente/Assicurato del danno materiale e diretto patito dal veicolo assicurato a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura RCA, con il limite di €. 2.500,00 per un massimo di un evento per anno assicurativo.

✓ Malus Protetto

L'Impresa indennizza al Contraente/Assicurato la perdita pecuniaria da questi sofferta nel caso in cui lo stesso contragga una copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli e al rinnovo della stessa (anche presso un diverso assicuratore) si verifichi un aumento di classe Bonus/Malus dovuto ad un sinistro avvenuto e pagato nel periodo di osservazione RCA ed a condizione che il sinistro RCA che ha determinato l'aumento di classe bonus/malus avvenga nel periodo di efficacia del presente contratto di assicurazione.

La somma assicurata è pari all'ammontare dell'importo dovuto dal Contraente/Assicurato alla Compagnia che presta la copertura RCA per l'applicazione del Malus, con il limite massimo di euro 250,00 e di un evento per anno assicurativo.

✓ Kasko Pneumatici

La garanzia indennizza il Contraente/Assicurato dei costi di sostituzione o di riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di foratura accidentale dovuto a circolazione del

veicolo. La garanzia ricomprende anche la copertura per i danni e le spese di smontaggio, equilibratura e montaggio degli pneumatici assicurati o pneumatici di sostituzione.

La garanzia viene prestata con il limite di un sinistro per anno assicurativo, con il massimale di €. 250,00. La garanzia opera per gli pneumatici che abbiano uno spessore di battistrada di almeno 4 mm al momento del sinistro ed a condizione che il veicolo sia stato regolarmente sottoposto alle periodiche revisioni previste dalla legge.

✓ Assistenza Stradale

L'Impresa eroga in favore del Contraente/Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso in cui queste si rendano necessario a seguito di incidente, guasto, foratura, errato rifornimento ed esaurimento delle batterie, anche se non legate ad eventi da circolazione.

Le prestazioni di assistenza che vengono fornite tramite la presente polizza sono le seguenti: Soccorso Stradale, Dépannage, Traino e Quick Service, Assistenza telefonica alla compilazione CAI, Servizio di informazioni sul traffico, sul meteo e turistiche, Spese di albergo, Servizio taxi, Demolizione del veicolo in Italia, Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto, Rimpatrio del veicolo dall'estero, Abbandono legale all'estero, Assistenza linguistica all'estero.

La garanzia di Assistenza viene prestata con il limite di tre sinistri per anno assicurativo.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente/Assicurato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Non sono assicurabili:

- ✗ le persone giuridiche;
- ✗ le persone non titolari di un finanziamento con Compass Banca S.p.A.;
- ✗ i veicoli diversi da quelli classificati come autovetture ad uso privato e ad uso promiscuo e Autocarri con peso a pieno carico fino a 35 q.li.;
- ✗ i veicoli con immatricolazione estera, ad esclusione di quelli immatricolati nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Con riferimento alla garanzia "Sinistro Protetto", sono esclusi i danni subiti dal veicolo assicurato conseguenti a:

- ! dolo o colpa grave da parte del Contraente/Assicurato e/o delle persone della quali questi debba rispondere;
- ! sinistri avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- ! violazioni di legge o amministrative;
- ! incidenti con veicoli non identificati;
- ! sinistri verificatisi su strade non pubbliche;
- ! incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti e/o il veicolo.
- ! Sono esclusi i danni subiti dal veicolo di proprietà del Contraente/Assicurato in caso di collisione avvenuta con altri veicoli di proprietà del medesimo Contraente/Assicurato o di suoi familiari.
- ! La presente garanzia non opera per i sinistri provocati dal Contraente/Assicurato con sua responsabilità totale.

Con riferimento alla garanzia "Malus Protetto", non sono comprese le perdite pecuniarie conseguenti a:

- ! dolo da parte del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali questi debba rispondere;
- ! sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- ! irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti all'attestato di rischio RCA;
- ! contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte della Compagnia che presta la copertura RCA;
- ! violazioni di legge o amministrative.
- ! La presente copertura non potrà in nessun caso operare qualora l'Attestato di Rischio risulti intestato a un soggetto diverso dal Contraente/Assicurato del presente contratto.

Con riferimento alla garanzia "Kasko Pneumatici", sono esclusi dalle prestazioni comprese nella garanzia ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

- ! Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare;

- ! Danni causati dal contatto con marciapiedi, cordoli o rialzamenti stradali e similari;
- ! Danni subiti da altri componenti del veicolo al di fuori degli pneumatici;
- ! Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza;
- ! Danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare dello pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione;
- ! Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo;
- ! Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allenamenti;
- ! In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal Contraente/Assicurato o dal guidatore autorizzato;
- ! Colpa grave o dolo del Contraente/Assicurato;
- ! Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.

Oltre ai casi d'esclusione summenzionati la polizza non indennizza:

- ! I costi relativi alle spese di recupero del veicolo presso il deposito municipale e/o di custodia;
- ! I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone;
- ! Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta dello pneumatico;
- ! La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione;
- ! Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione;
- ! Gli pneumatici rigenerati o ricostruiti;
- ! Gli pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato;

- ! Gli pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 4 mm al momento del sinistro;
- ! Gli pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino);
- ! Gli pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante degli pneumatici;
- ! Gli pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel certificato assicurativo;
- ! Le spese di sostituzione delle valvole dello o degli pneumatici danneggiati;
- ! La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione;
- ! I danni causati allo pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi;
- ! I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito degli pneumatici;
- ! I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato dello pneumatico), i ronzi o le vibrazioni;
- ! I danni che provochino la formazione di ernie e rendano lo pneumatico inutilizzabile;
- ! L'usura;
- ! Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante;
- ! I componenti complementari dello pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti);
- ! I danni causati da vizi nascosti;
- ! I danni che non consentono al Contraente/Assicurato di mettere a disposizione lo pneumatico assicurato.
- ! Le esclusioni relative alla garanzia "Assistenza Stradale" sono riportate all'interno del Dip Aggiuntivo.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).
- ✓ La garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea).



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente/Assicurato ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

Il Contraente/Assicurato, per ottenere assistenza stradale, deve fornire alla Struttura Organizzativa le sue generalità (cognome, nome, codice fiscale o data di nascita) e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi) i dati dell'eventuale officina incaricata delle riparazioni.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il pagamento del Premio avviene mediante addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit) sul conto corrente del Contraente/Assicurato e potrà essere disposto attraverso un unico versamento annuale oppure attraverso frazionamento mensile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno e, salvo non sia esercitato il diritto di recesso, è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

In caso di sinistro, il Premio dovrà essere in ogni caso versato dall'Assicurato per l'intera annualità assicurativa.

Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di acquisto della Polizza, coincidente con la manifestazione da parte dell'Assicurato di voler procedere con l'attivazione della copertura.

Il contratto di assicurazione ha durata di 12 mesi e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta inviata da una delle Parti all'altra a mezzo raccomandata A/R o p.e.c. entro i 30 giorni precedenti alla scadenza.

Resta salva la facoltà delle Parti (Assicurato e Impresa) di recedere dal contratto nei casi previsti dallo stesso.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il presente contratto di assicurazione prevede il diritto di ripensamento per il Contraente/Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza indicata sul Modulo di Polizza mediante lettera raccomandata A/R o PEC inviata all'Impresa.

A partire dal 61° giorno dalla data di decorrenza della polizza, il presente Contratto di Assicurazione prevede altresì il diritto di recesso per il Contraente/Assicurato da esercitarsi in qualunque momento mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Car Assistance

Versione n. 1 di Febbraio 2026 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale in 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it. È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del c.c. e appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Esercizio 2024

Bilancio approvato il 28/03/2025

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 173.843.377 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 32.530.247,89.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192,7% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

Con riferimento alla garanzia Assistenza Stradale, ad integrazione di quanto già indicato all'interno del Dip Danni, si specifica in questa sezione la portata di ciascuna singola prestazione.

Per tutte le coperture previste dalla polizza, l'estensione della responsabilità dell'assicuratore è correlata ai massimali indicati nella polizza. Nello specifico:

- per la garanzia **Sinistro Protetto**: può essere indennizzato massimo un evento per anno assicurativo, con il limite di €. 2.500,00;
- la garanzia **Malus Protetto**: prevede un massimale di €. 250,00 e può essere indennizzato massimo un evento per anno assicurativo;
- la garanzia **Kasko Pneumatici**: viene prestata con il limite di un sinistro per anno assicurativo e con il massimale di €. 250,00;
- relativamente alla garanzia **Assistenza Stradale**: il Soccorso stradale opera con un massimale di €. 250,00 per evento; la prestazione Spese di albergo opera con un massimale di €. 250,00 per evento; il Servizio taxi opera con un massimale di €. 50,00 per evento; la prestazione Demolizione del veicolo in Italia opera con un massimale di €. 500,00 per sinistro/anno; la prestazione Rimpatrio del veicolo dall'estero opera con un massimale di €. 1.000,00 per sinistro; per le altre prestazioni di assistenza si rimanda a quanto indicato nelle Condizioni di assicurazione.

La polizza è facoltativa ed autonoma e non è connessa ad alcun prodotto finanziario collocato da Compass Banca S.p.A., pertanto la polizza sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con quest'ultima.

Non sono previste opzioni che comportino il pagamento di un premio aggiuntivo.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato opti per il pagamento del premio attraverso un'unica soluzione annuale, beneficerà di uno sconto pari al premio lordo relativo ad un mese di copertura (1/12 del premio annuale) sulla prima annualità così come su tutte le eventuali annualità successive. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato scelga la formula del pagamento mensile, invece, il precitato sconto sarà applicato unicamente nella prima annualità assicurativa e pertanto il primo pagamento avverrà dopo un mese rispetto all'inclusione in copertura.

Assistenza Stradale

Soccorso stradale

- In caso di incidente, guasto, foratura, errato rifornimento ed esaurimento delle batterie, la Struttura Organizzativa:
- Provvederà, senza oneri a carico del Contraente/Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata con l'Impresa che si trovi nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
 - Provvederà, senza oneri a carico del Contraente/Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia che si trovi nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico del Contraente/Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

	<p>Dépannage Qualora il veicolo dovesse rimanere immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire.</p> <p>Traino e Quick Service Con riferimento alla prestazione Dépannage, nel caso in cui l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d'intesa con il Contraente/Assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo.</p> <p>Assistenza telefonica alla compilazione CAI A seguito dell'attivazione della garanzia "Soccorso Stradale", il Contraente/Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti alla compilazione della Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro ("modulo blu").</p> <p>Servizio informazioni sul traffico Il Contraente/Assicurato potrà richiedere informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.</p> <p>Servizio informazioni meteo Il Contraente/Assicurato potrà richiedere informazioni sulla situazione meteo in Italia e all'estero.</p> <p>Servizio Informazioni turistiche Il Contraente/Assicurato potrà richiedere informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali: documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto; formalità valutarie; situazione sociopolitica del paese; indirizzo delle Ambasciate/Consolati all'estero.</p> <p>Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza del Contraente/Assicurato</p> <p>Spese di albergo In caso di incidente, guasto, foratura, errato rifornimento ed esaurimento delle batterie, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione.</p> <p>Servizio taxi A seguito di soccorso stradale, il Contraente/Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d'immobilizzo del veicolo fino all'officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l'aeroporto.</p> <p>Demolizione del veicolo in Italia La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta del Contraente/Assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione o di guasto. La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.</p> <p>Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto Se - a seguito di incidente, guasto, foratura, errato rifornimento ed esaurimento delle batterie o ritrovamento dopo il furto - il veicolo rimane immobilizzato sul suolo italiano per oltre 36 ore ed a più di 50 km dal comune di residenza del Contraente/Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di quest'ultimo un biglietto del treno di sola andata ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, un biglietto aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento.</p> <p>Rimpatrio del veicolo dall'estero In caso di incidente, guasto, foratura, errato rifornimento ed esaurimento delle batterie avvenuti all'estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico i costi per il trasporto del veicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza del Contraente/Assicurato.</p> <p>Abbandono legale all'estero Ove il valore commerciale del veicolo, successivamente al verificarsi del sinistro, dovesse risultare inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.</p> <p>Assistenza linguistica all'estero In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto del Contraente/Assicurato a seguito di incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell'ambito delle principali lingue europee.</p>
--	---



CHE COSA NON È ASSICURATO?

<p>Rischi esclusi</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
------------------------------	--



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Ad integrazione di quanto specificato all'interno del Dip Danni, si riportano di seguito le ulteriori limitazioni di garanzia relative alla garanzia Assistenza Stradale.

<p>Assistenza Stradale</p>	<p>Le prestazioni di Assistenza Stradale operano con i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soccorso Stradale A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di €. 250,00 IVA inclusa per evento. Nel caso il soccorso stradale avvenga all'Estero, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell'assistenza fino ad un importo massimo di €. 250,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all'Estero. <p>Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza del Contraente/Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di albergo In caso di incidente, guasto, foratura, errato rifornimento ed esaurimento delle batterie, qualora si renda necessaria
-----------------------------------	---

per le riparazioni una sosta forzata, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di €. 250,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza del Contraente/Assicurato.

- **Servizio taxi**
La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di €. 50,00 IVA inclusa per evento.
- **Demolizione del veicolo in Italia**
La prestazione "Demolizione del veicolo in Italia" viene fornita con un massimale pari ad €. 500,00 per sinistro e anno assicurativo.
- **Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto**
Relativamente alle spese per il trasporto taxi, la prestazione opera con un massimale pari ad €. 50,00 per sinistro.
- **Rimpatrio del veicolo dall'estero**
In caso di incidente, guasto, foratura, errato rifornimento ed esaurimento delle batterie avvenuti all'estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico i costi per il trasporto del veicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza del Contraente/Assicurato fino ad un massimo di €. 1.000,00 IVA inclusa per sinistro.

Valgono, inoltre, le seguenti esclusioni:

- a) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici gravi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo del Contraente/Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione del Contraente/Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- b) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- c) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- d) Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora il Contraente/Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- e) Qualora il Contraente/Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- f) Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- g) Il Contraente/Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste nel presente contratto, esclusivamente a titolo di rimborso al Contraente/Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Capitolo si applicano le disposizioni di legge.

Resta inoltre stabilito che:

- a) l'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato il Contraente/Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire all'Impresa i giustificativi in originale delle spese sostenute dal Contraente/Assicurato;
- b) l'Impresa non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture dell'Impresa delle quali il Contraente/Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- c) l'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dal Contraente/Assicurato;
- d) resta esclusa ogni responsabilità dell'Impresa derivante dall'operato degli eventuali Professionisti/Tecnici/Sanitari incaricati e/o scelti autonomamente dal Contraente/Assicurato;
- e) eventuali eccedenze di spese rispetto alle somme contrattualmente dovute dall'Impresa dovranno essere corrisposte direttamente dal Contraente/Assicurato;
- f) gli spostamenti organizzati dall'Impresa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute del Contraente/Assicurato;

Tutte le prestazioni sono operative previo consenso del Contraente/Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

L'Impresa non risponde delle spese sostenute dal Contraente/Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Struttura Organizzativa.

Per qualsiasi richiesta di informazione il Contraente/Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi dell'Autorità locali che vietino l'intervento.

L'eventuale rivalsa, esercitata dall'impresa nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto ai soggetti, persone fisiche o ditte individuali, che abbiano stipulato, in data antecedente alla sottoscrizione della presente polizza, un contratto di finanziamento con Compass Banca S.p.A. per l'acquisto di un Veicolo, nuovo o usato, immatricolato in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, rientrante tra quelli classificabili come Autovettura ad uso privato e ad uso promiscuo o Autocarro con peso a pieno carico fino a 35 q.li.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa definita.

Costi d'intermediazione: la quota spettante all'Intermediario è pari al 52,00% del premio, al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039.9890001– reclami@nobis.it. La risposta al reclamo verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al presente contratto di assicurazione si applica il seguente trattamento fiscale: - Ramo 3 - CVT (garanzie Sinistro Protetto e Kasko Pneumatici): imposte sul premio pari al 13,50% ; - Ramo 16 - Perdite Pecuniare (garanzia Malus Protetto): imposte sul premio pari al 21,25% ; - Ramo 18 - Assistenza (garanzia Assistenza Stradale): imposte sul premio pari al 10% . Le garanzie contemplate nel presente contratto non rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la detrazione fiscale del premio. L'attività assicurativa svolta interamente in Italia beneficia del regime di esenzione IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DPR 633/72 in attuazione della Direttiva 2006/112/CE.
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (https://www.nobis.it).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	2
Art. 1 – Condizioni di assicurabilità.....	2
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio	2
Art. 3 – Pagamento del premio	2
Art. 4 – Sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi.....	2
Art. 5 – Decorrenza della garanzia e modalità di perfezionamento del contratto, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza....	2
Art. 6 – Comunicazione per l’operatività della polizza.....	3
Art. 7 – Validità	3
Art. 8 – Durata del contratto.....	3
Art. 9 – Validità territoriale.....	3
Art. 10 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	3
Art. 11 – Oneri fiscali.....	3
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge	3
Art. 12 Bis – Sanctions Clause.....	3
Art. 13 – Rivalsa	3
Art. 14 – Diritto di ripensamento – Facoltà di recesso libero – Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro.....	3
Art. 15 – Vendita o perdita del possesso del veicolo	3
Art. 16 – Sospensione in corso di contratto.....	4
Art. 17 – Foro competente	4
Art. 18 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni.....	4
Art. 19 – Beneficiari.....	4
Art. 20 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	4
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE	5
CAPITOLO 1 – SINISTRO PROTETTO	5
Art. 21 – Oggetto dell’assicurazione	5
Art. 22 – Limiti di indennizzo e massimali.....	5
Art. 23 – Esclusioni e limiti	5
CAPITOLO 2 – MALUS PROTETTO	5
Art. 24 – Oggetto della garanzia e limiti di indennizzo.....	5
Art. 25 – Esclusioni e limiti specifici.....	5
CAPITOLO 3 – KASKO PNEUMATICI	5
Art. 26 – Oggetto dell’assicurazione.....	5
Art. 27 – Limiti di indennizzo e massimali.....	6
Art. 28 – Esclusioni.....	6
CAPITOLO 4 – ASSISTENZA STRADALE	6
Art. 29 – Garanzia assistenza	6
Art. 30 – Limiti di operatività	8
Art. 31 – Esclusioni relative alle prestazioni di assistenza	8
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO	10
Art. 32 – Denuncia del sinistro	10
Art. 33 – Obblighi in caso di sinistro	10
Art. 34 – Pagamento dell’indennizzo	11
APPENDICE NORMATIVA	12
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	14

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Autorità: Autorità di pubblica sicurezza;

Beneficiario: il Contraente/Assicurato o i suoi eredi in caso di decesso del medesimo;

Collisione: danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato;

Contraente/Assicurato: il soggetto, persona fisica o ditta individuale, che ha sottoscritto un contratto di finanziamento per l'acquisto di un veicolo con Compass Banca S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Via Caldera, 21/D - 20153 Milano, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000203141, in data 05/10/2007, che stipula il contratto di assicurazione ed il cui interesse, relativamente a tutti i suoi veicoli, è protetto dall'assicurazione;

Estero: la garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea);

Eventi naturali: danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe e slavine;

Eventi sociopolitici: danni causati al veicolo assicurato da eventi sociopolitici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;

Furto: reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Furto totale: furto del veicolo senza ritrovamento, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente;

Furto con ritrovamento: furto totale del veicolo e successivo ritrovamento dello stesso con danni superiori al 70% del valore assicurato al momento del sinistro;

Incendio: l'autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

Impresa assicuratrice/Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Indennizzo: la somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. al Contraente/Assicurato in caso di sinistro;

Intermediario: il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Kasko: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi;

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente/Assicurato che comprova l'avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione;

Periodo di tolleranza: periodo di 30 giorni in cui opera la polizza, decorrente dalla scadenza insoluta.

Premio: la somma che viene corrisposta all'Impresa quale corrispettivo per l'attivazione della garanzia assicurativa;

Proprietario del veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

Residenza: il luogo in cui il Contraente/Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale, così come risulta dal certificato anagrafico;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

Somma assicurata/massimale: il limite massimo dell'indennizzo che può essere corrisposto dall'Impresa;

Struttura Organizzativa: la struttura convenzionata con l'Impresa, costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con il Contraente/Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza Stradale;


Valore commerciale: prezzo di mercato del veicolo al momento del sinistro sulla base delle quotazioni ricavate da Quattroruote o, in assenza, da Eurotax Giallo;

Veicolo: mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, nuovo o usato, immatricolato in Italia (compreso lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino), classificato come segue:

- Autovettura ad uso privato e ad uso promiscuo;
- Autocarro con peso a pieno carico fino a 35 q.li.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
dr. Pietro Cazzola



SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Car Assistance, Mod. COMCA.2025-2026.001 - Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate in verde le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

PREMESSA

La polizza è facoltativa ed autonoma e non è connessa ad alcun prodotto finanziario collocato da Compass Banca S.p.A., pertanto la polizza sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con quest'ultima.

Art. 1 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

La copertura assicurativa oggetto del presente contratto di assicurazione è rivolta ai soggetti, persone fisiche o ditte individuali, che abbiano stipulato, in data antecedente alla sottoscrizione della presente polizza, un contratto di finanziamento per l'acquisto di un Veicolo con la società Compass Banca S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Via Caldera, 21/D - 20153 Milano, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000203141, in data 05/10/2007.

Tali soggetti acquisiscono, ai fini della presente polizza, la qualifica di Contraenti/Assicurati.

Art. 2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è pari all'importo indicato nel Modulo di Polizza ed è comprensivo di imposte.

Il pagamento del Premio avviene mediante addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit) sul conto corrente del Contraente/Assicurato e potrà essere disposto attraverso un unico versamento dell'intero premio annuale oppure attraverso frazionamento mensile.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato opti per il pagamento del premio attraverso un'unica soluzione annuale, beneficerà di uno sconto pari al premio lordo relativo ad un mese di copertura (1/12 del premio annuale) sulla prima annualità così come su tutte le eventuali annualità successive.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato scelga la formula del pagamento mensile, invece, il precitato sconto sarà applicato unicamente nella prima annualità assicurativa e pertanto il primo pagamento avverrà dopo un mese rispetto all'inclusione in copertura.

Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno e, salvo non sia esercitato il diritto di recesso, è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

In caso di sinistro, il Premio dovrà essere in ogni caso versato dall'Assicurato per l'intera annualità assicurativa.

Art. 4 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI

Qualora il Contraente/Assicurato non paghi le rate di premio alle scadenze convenute, il contratto di assicurazione rimane sospeso dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza insoluta (periodo di tolleranza, vedasi il Glossario per la definizione) e i sinistri accaduti dopo tale data non verranno indennizzati dall'Impresa.

Il Contraente/Assicurato può riattivare il contratto di assicurazione versando le rate di premio insolute. In questo caso il contratto di assicurazione riacquista efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, restando espressamente esclusa qualsivoglia retroattività.

In caso di variazione dei dati relativi al conto corrente bancario, l'Assicurato dovrà darne notizia alla Compagnia entro e non oltre 5 giorni dalla data di variazione.

Rimane in ogni caso salvo il diritto dell'Impresa di ottenere dal Contraente/Assicurato il pagamento dei premi scaduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24:00 della data di acquisto della Polizza, coincidente con la manifestazione da parte dell'Assicurato di voler procedere con l'attivazione della copertura.

Il contratto di assicurazione potrà essere concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza; in tal caso, il contratto assicurativo si intende concluso nel momento dell'acquisto della polizza.

Relativamente ai contratti di assicurazione stipulati mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente/Assicurato ha diritto:

1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;
2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza;
3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole.

4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.

Art. 6 – COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

L'Intermediario si impegna a fornire all'Impresa i dati relativi alle singole coperture nei modi e nei tempi concordati fra le parti.

Art. 7 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza.

Art. 8 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha durata di 12 mesi e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta inviata da una delle Parti all'altra a mezzo raccomandata AR o p.e.c. entro i 30 giorni precedenti alla scadenza.

Art. 9 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione opera nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia Assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea).

Art. 10 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno di essi il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per il Contraente/Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà del Contraente/Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno subito.

Art. 11 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali – pari al 13,50% per la garanzia Sinistro Protetto, al 21,25% per la garanzia Malus Protetto, al 13,50% per la garanzia Kasko Pneumatici e al 10% per la garanzia Assistenza – sono inclusi nel premio assicurativo e sono posti a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 12 Bis – SANCTIONS CLAUSE

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 13 – RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

Art. 14 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO – FACOLTÀ DI RECESSO LIBERO – FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO

Il presente contratto di assicurazione prevede il diritto di ripensamento per il Contraente/Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza indicata sul Modulo di Polizza.

Il diritto si esercita con l'invio di una lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., 20864 Agrate Brianza (MB), Viale Colleoni n. 21. Il diritto di ripensamento ha efficacia dalla data di invio della lettera raccomandata A/R o della PEC.

Esercitato il diritto di ripensamento, l'Impresa provvederà a rimborsare il premio assicurativo pagato.

A partire dal 61° giorno dalla data di decorrenza della polizza, il presente Contratto di Assicurazione prevede altresì il diritto di recesso per il Contraente/Assicurato da esercitarsi in qualunque momento. Il diritto di recesso si esercita con l'invio di una lettera raccomandata A/R o di una PEC (nobisassicurazioni@pec.it) a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., 20864 Agrate Brianza (MB), Viale Colleoni n. 21. L'Impresa, una volta ricevuta la comunicazione di recesso e controllata la data di recesso (data di notifica all'Impresa della stessa) in assenza di sinistri, procederà con il rimborso al Contraente/Assicurato del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte dovute per legge e, in caso di frazionamento mensile, interromperà gli addebiti dei premi. Detto recesso avrà effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa, restando inteso che il rimborso dei premi avverrà entro i successivi 30 giorni.

Dopo ogni sinistro denunciato e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente/Assicurato e/o l'Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) con 30 giorni di preavviso.

In tal caso, salvo non sia stato indennizzato il sinistro denunciato, l'Impresa provvederà a rimborsare al Contraente/Assicurato la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte dovute per legge.

Art. 15 – VENDITA O PERDITA DEL POSSESSO DEL VEICOLO

In caso di vendita o perdita di possesso di tutti i veicoli di proprietà del soggetto Assicurato, conseguente a eventi diversi rispetto a quelli oggetto di copertura assicurativa con il presente contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire comunicazione all'Impresa, mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, consegnando alla stessa la documentazione comprovante l'intervenuta vendita o la perdita di possesso del/i veicolo/i.

Al verificarsi delle fattispecie di cui sopra, l'Impresa provvederà a rimborsare al Contraente/Assicurato il premio pagato e non goduto dalla data della vendita o della perdita di possesso del veicolo, al netto delle imposte dovute per legge.

Resta espressamente inteso tra le Parti che il presente articolo non sarà operante qualora la vendita o la perdita di possesso sia riferibile a un singolo veicolo in presenza di una pluralità di veicoli di proprietà del medesimo Contraente/Assicurato; la vendita o la perdita del possesso di un veicolo, infatti, non inibisce la prosecuzione della copertura assicurativa per gli altri veicoli di proprietà del medesimo assicurato e inclusi in copertura.

Art. 16 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Il contratto di assicurazione non può essere sospeso su volontà del Contraente/Assicurato. Il contratto si intende sospeso unicamente al verificarsi delle circostanze indicate nel precedente art. 4.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di Residenza del Contraente/Assicurato; in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 18 – FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le Condizioni di Assicurazione ed il Modulo di Polizza firmato sono i documenti che attestano le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.

Le comunicazioni che il Contraente/Assicurato intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o PEC indirizzata all'Impresa.

Art. 19 – BENEFICIARI

Beneficiario delle prestazioni assicurative è il Contraente/Assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo (eredi legittimi o testamentari). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del Codice Civile, le parti pattuiscono che il Contraente/Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Impresa abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Art. 20 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è composta da quattro capitoli (*Sinistro Protetto; Malus Protetto; Kasko Pneumatici; Assistenza Stradale*) che disciplina la garanzia oggetto della presente Assicurazione nonché le relative prestazioni, i limiti e le esclusioni.

Le garanzie di cui al presente prodotto vengono commercializzate attraverso un'unica formula, non potendo essere vendute separatamente.

CAPITOLO 1 – SINISTRO PROTETTO

Art. 21 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La presente garanzia indennizza il Contraente/Assicurato del danno materiale e diretto patito dal veicolo assicurato a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura RCA.

Art. 22 – LIMITI DI INDENNIZZO E MASSIMALI

Può essere indennizzato massimo un evento per anno assicurativo, con il limite di €. 2.500,00.

Art. 23 – ESCLUSIONI E LIMITI

La garanzia non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:

- dolo o colpa grave da parte del Contraente/Assicurato, e/o delle persone delle quali questi debba rispondere;
- sinistri avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- violazioni di legge o amministrative;
- incidenti con veicoli non identificati;
- sinistri verificatisi su strade non pubbliche;
- incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti e/o il veicolo.

Sono esclusi i danni subiti dal veicolo di proprietà del Contraente/Assicurato in caso di collisione avvenuta con altri veicoli di proprietà del medesimo Contraente/Assicurato o di suoi familiari.

La presente garanzia non opera per i sinistri provocati dal Contraente/Assicurato con sua responsabilità totale.

CAPITOLO 2 – MALUS PROTETTO

Art. 24 – OGGETTO DELLA GARANZIA E LIMITI DI INDENNIZZO

L'Impresa indennizza al Contraente/Assicurato la perdita pecuniaria da questi sofferta nel caso in cui lo stesso contraenga una copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli e al rinnovo della stessa (anche presso un diverso assicuratore) si verifichi un aumento di classe Bonus/Malus dovuto ad un sinistro avvenuto e pagato nel periodo di osservazione RCA ed a condizione che il sinistro RCA che ha determinato l'aumento di classe bonus/malus avvenga nel periodo di efficacia del presente contratto di assicurazione.

La somma assicurata è pari all'ammontare dell'importo dovuto dal Contraente/Assicurato alla Compagnia che presta la copertura RCA per l'applicazione del Malus, con il limite massimo di euro 250,00.

Può essere indennizzato massimo un evento per anno assicurativo.

È assicurabile ciascuna persona fisica o ditta individuale che rivesta la qualifica di Contraente di una polizza di Responsabilità Civile Auto. La copertura RCA deve prevedere la formula tariffaria Bonus/Malus.

Al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato dovrà consegnare copia del libretto di circolazione del Veicolo, nonché copia della polizza RCA che diventeranno parte integrante del presente contratto.

Art. 25 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI

La garanzia non comprende le perdite pecuniarie conseguenti a:

- dolo da parte del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali questi debba rispondere;
- sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti all'attestato di rischio RCA;
- contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte della Compagnia che presta la copertura RCA;
- violazioni di legge o amministrative.

La presente copertura non potrà in nessun caso operare qualora l'Attestato di Rischio risulti intestato a un soggetto diverso dal Contraente/Assicurato del presente contratto.

CAPITOLO 3 – KASKO PNEUMATICI

Art. 26 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia indennizza il Contraente/Assicurato dei costi di sostituzione o di riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di foratura accidentale dovuto a circolazione del veicolo.

La garanzia nello specifico comprende:

- Copertura dei costi di riparazione/sostituzione degli pneumatici assicurati in caso di foratura accidentale;
- Copertura dei danni e spese di smontaggio, equilibratura e montaggio pneumatico/i assicurato/i o pneumatico/i di sostituzione;
- Se il modello dello pneumatico danneggiato non è più commercializzato e risulta necessario sostituirlo con un altro modello, o se la differenza d'usura tra lo pneumatico sostituito e l'altro pneumatico dello stesso asse è superiore a 4 mm, la garanzia coprirà la sostituzione del secondo pneumatico dello stesso asse, applicando comunque i massimali e i limiti stabiliti dalla presente garanzia.

Art. 27 - LIMITI DI INDENNIZZO E MASSIMALI

La garanzia viene prestata con il limite di un sinistro per anno assicurativo e con il massimale di €. 250,00.

La garanzia è operante per gli pneumatici che abbiano uno spessore di battistrada di almeno 4 mm al momento del sinistro ed a condizione che il veicolo sia stato regolarmente sottoposto alle periodiche revisioni previste dalla legge. In assenza anche di una di queste condizioni, l'Impresa non procederà al pagamento di alcun indennizzo.

Art. 28 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle prestazioni comprese nella garanzia ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

- Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare;
- Danni causati dal contatto con marciapiedi, cordoli o rialzamenti stradali e similari;
- Danni subiti da altri componenti del veicolo al di fuori degli pneumatici;
- Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza;
- Danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare dello pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione;
- Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo;
- Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allenamenti;
- In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal Contraente/Assicurato o dal guidatore autorizzato;
- Colpa grave o dolo del Contraente/Assicurato;
- Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.

Oltre ai casi d'esclusione summenzionati la polizza non indennizza:

- I costi relativi al recupero del veicolo presso il deposito municipale e le spese di custodia;
- I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone;
- Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta dello pneumatico;
- La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione;
- Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione;
- Gli pneumatici rigenerati o ricostruiti;
- Gli pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato;
- Gli pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 4 mm al momento del sinistro;
- Gli pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino);
- Gli pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante degli pneumatici;
- Gli pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel certificato assicurativo;
- Le spese di sostituzione delle valvole dello o degli pneumatici danneggiati;
- La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione;
- I danni causati allo pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi;
- I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito degli pneumatici;
- I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato dello pneumatico), i ronzii o le vibrazioni;
- I danni che provochino la formazione di ernie e rendano lo pneumatico inutilizzabile;
- L'usura;
- Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante;
- I componenti complementari dello pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti);
- I danni causati da vizi nascosti;
- I danni che non consentono al Contraente/Assicurato di mettere a disposizione lo pneumatico assicurato.

CAPITOLO 4 - ASSISTENZA STRADALE

Art. 29 - GARANZIA ASSISTENZA

Le attività di servizio (Assistenza telefonica alla compilazione CAI, Servizio informazioni sul traffico, Servizio informazioni meteo, Servizio Informazioni turistiche) inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito.

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa eroga in favore del Contraente/Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso in cui queste si rendano necessario a seguito di incidente, guasto, foratura, errato rifornimento ed esaurimento delle batterie, anche se non legate ad eventi da circolazione. Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie deppannage e quick service.

Modalità per l'erogazione dell'assistenza

Il Contraente/Assicurato, al fine di ottenere le prestazioni di Assistenza di cui al presente capitolo, dovrà rivolgersi ai recapiti telefonici indicati nella SEZIONE IV - DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO.

La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste del Contraente/Assicurato. La Struttura Organizzativa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; il Contraente/Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa o dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Obblighi del Contraente/Assicurato

Il Contraente/Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa, al numero riportato alla SEZIONE IV - DENUNCIA DI SINISTRO E INDENNIZZO, alla quale dovrà comunicare le sue generalità (cognome,

nome, codice fiscale o data di nascita) e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi) i dati dell'eventuale officina incaricata delle riparazioni.

Resta inteso che non vengono riconosciuti rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato il Contraente/Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dal Contraente/Assicurato.

Garanzie prestate

Soccorso stradale

In caso di incidente, guasto, foratura, errato rifornimento ed esaurimento delle batterie, la Struttura Organizzativa provvederà:

- senza oneri a carico del Contraente/Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata con l'Impresa che si trovi nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
- senza oneri a carico del Contraente/Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia che si trovi nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico del Contraente/Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 250,00 IVA inclusa per evento.

Nel caso il soccorso stradale avvenga all'Estero, il veicolo sarà trainato sino al punto più vicino della Casa Costruttrice o del deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell'assistenza fino ad un importo massimo di € 250,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all'Estero.

Dépannage

Qualora il veicolo dovesse rimanere immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico del Contraente/Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.

Traino e Quick Service

Relativamente al punto precedente, nel caso in cui l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d'intesa con il Contraente/Assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico del Contraente/Assicurato.

Assistenza telefonica alla compilazione CAI

A seguito dell'attivazione della garanzia "Soccorso Stradale", il Contraente/Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti alla compilazione della Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro ("modulo blu").

Servizio informazioni sul traffico

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Il Contraente/Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.

Servizio informazioni meteo

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Il Contraente/Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all'estero.

Servizio Informazioni turistiche

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Il Contraente/Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:

- documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione sociopolitica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all'estero.

Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza del Contraente/Assicurato

Spese di albergo

In caso di incidente, guasto, foratura, errato rifornimento ed esaurimento delle batterie, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 250,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza del Contraente/Assicurato.

Servizio taxi

A seguito di soccorso stradale, il Contraente/Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d'immobilizzo del veicolo fino all'officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l'aeroporto.

La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.

Demolizione del veicolo in Italia

La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta del Contraente/Assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione o di guasto.

La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.

L'Impresa tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. La presente prestazione viene fornita con un massimale pari ad €. 500,00 per sinistro e anno assicurativo.

Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto

Se – a seguito di incidente, guasto, foratura, errato rifornimento ed esaurimento delle batterie o ritrovamento dopo il furto – il veicolo rimane immobilizzato sul suolo italiano per oltre 36 ore ed a più di 50 km dal comune di residenza del Contraente/Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di quest'ultimo un biglietto del treno di sola andata ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, un biglietto aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di €. 50,00 per sinistro.

Rimpatrio del veicolo dall'estero

In caso di incidente, guasto, foratura, errato rifornimento ed esaurimento delle batterie avvenuti all'estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico i costi per il trasporto del veicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza del Contraente/Assicurato fino ad un massimo di €. 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico del Contraente/Assicurato.

Abbandono legale all'estero

Ove il valore commerciale del veicolo, successivamente al verificarsi del sinistro, dovesse risultare inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

Restano a carico del Contraente/Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura del Contraente/Assicurato stesso.

Assistenza linguistica all'estero

In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto del Contraente/Assicurato a seguito di incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell'ambito delle principali lingue europee.

Art. 30 - LIMITI DI OPERATIVITÀ

La garanzia di Assistenza viene prestata con il limite di tre sinistri per anno assicurativo.

Art. 31 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici gravi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo del Contraente/Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione del Contraente/Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- b) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- c) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- d) Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora il Contraente/Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- e) Qualora il Contraente/Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- f) Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- g) Il Contraente/Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste nel presente contratto, esclusivamente a titolo di rimborso al Contraente/Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Capitolo si applicano le disposizioni di legge.

Resta inoltre stabilito che:

- a) l'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato il Contraente/Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire all'Impresa i giustificativi in originale delle spese sostenute dal Contraente/Assicurato;

- b) l'Impresa non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture dell'Impresa delle quali il Contraente/Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- c) l'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dal Contraente/Assicurato;
- d) resta esclusa ogni responsabilità dell'Impresa derivante dall'operato degli eventuali Professionisti/Tecnici/Sanitari incaricati e/o scelti autonomamente dal Contraente/Assicurato;
- e) eventuali eccedenze di spese rispetto alle somme contrattualmente dovute dall'Impresa dovranno essere corrisposte direttamente dal Contraente/Assicurato;
- f) gli spostamenti organizzati dall'Impresa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute del Contraente/Assicurato.

Tutte le prestazioni sono operative previo consenso del Contraente/Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

L'Impresa non risponde delle spese sostenute dal Contraente/Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Struttura Organizzativa.

Per qualsiasi richiesta di informazione il Contraente/Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi dell'Autorità locali che vietino l'intervento.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 32 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, relativamente alle sole garanzie “Sinistro Protetto”, “Malus Protetto” e “Kasko Pneumatici”, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (20864 Agrate Brianza (MB), Viale Colleoni n. 21) inviando una lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) oppure rivolgendosi ai seguenti recapiti: E-Mail: sinistri@nobis.it.

La denuncia del sinistro deve essere trasmessa all’Impresa entro 5 (cinque) giorni dall’evento oppure immediatamente da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.

Per la sola garanzia Assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, il Contraente/Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa gestita dalla società hlpv S.p.A., in funzione 24 ore su 24, facente capo ai seguenti recapiti telefonici:

Numero: + 39 0278652241

In ogni caso, il Contraente/Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome e Codice Fiscale;
3. Numero di Polizza (facoltativo);
4. Numero di targa del veicolo;
5. Modello o marca e colore del veicolo;
6. Indirizzo del luogo in cui si trova;
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.

L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora il Contraente/Assicurato non si rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non possa mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come, ad esempio, intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. La documentazione andrà inviata ai recapiti forniti dalla Struttura Organizzativa. In ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

Art. 33 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Relativamente alla garanzia Sinistro Protetto, alla denuncia dello stesso deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- a) modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) (se compilato) e/o il verbale delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- b) copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto;
- c) copia della carta di circolazione;
- d) dichiarazione/denuncia dalla quale sono desumibili i dati del veicolo e le generalità del conducente del veicolo non coperto da polizza RC obbligatoria.

Relativamente alla garanzia Malus Protetto, alla denuncia di Sinistro deve essere allegata, pena la non indennizzabilità del sinistro, la seguente documentazione:

- a) copia dell’attestato di rischio rilasciato dall’Assicuratore RCA (30 giorni prima, per legge, della scadenza);
- b) copia della vecchia e della nuova polizza RCA;
- c) originale della contabile/quietanza di incasso della polizza di cui al punto b).

Relativamente alla garanzia Kasko Pneumatici, alla denuncia di Sinistro, pena la non indennizzabilità del sinistro, il Contraente/Assicurato deve fornire la seguente documentazione:

- a) denuncia dell’accaduto;
- b) fotogrammi dello/degli pneumatici danneggiati;
- c) copia del Libretto di circolazione del veicolo;
- d) fattura di riparazione.

Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese di sostituzione o riparazione dello pneumatico, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale.

In ogni caso l’Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Art. 34 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

Reclami all'Impresa di assicurazioni:

eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni - Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 20864 Agrate Brianza - MB - Tel. 039.9890001 - reclami@nobis.it

Ove il reclamo dovesse pervenire all'Intermediario, lo stesso, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all'Impresa affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni.

In caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 00187 ROMA (RM), Fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. In base alle norme generali e quelle che regolano la prestazione assicurativa, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

Reclami all'Intermediario:

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati per iscritto direttamente alla sua sede ai recapiti di seguito indicati e saranno gestiti direttamente dall'Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni:

COMPASS BANCA SPA - UFFICIO RECLAMI

Via Caldera, 21/D - 20153 Milano | Fax 02.48244964 | Indirizzo e-mail: reclami@compass.it

Indirizzo pec: reclami@pec.compassonline.it

Ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente/Assicurato può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
- In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

Ricordarsi che i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro, insieme alla documentazione, il Contraente/Assicurato è tenuto ad inviare all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (2), a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro:

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 - Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Agrate Brianza (MB), Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21.

Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

2. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);

3. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

4. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, anticiclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

6. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

7. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Polizza n. _____

Modulo di Polizza
Car Assistance (Mod. COMCA.2025-2026.001)

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Cognome e Nome:			
Indirizzo:	Città:	Cap:	Prov.:
Data di nascita:	Comune di nascita:		Prov.:
Codice Fiscale:	Telefono:	e-mail:	

DATI DI POLIZZA

Decorrenza ore 24 del:	Durata della copertura assicurativa	Frazionamento:
	12 mesi con tacito rinnovo	

GARANZIE ASSICURATIVE

<i>Garanzie Assicurative (valide per tutti i veicoli intestati al cliente)</i>	Limiti di Indennizzo
• Sinistro Protetto	Un evento per anno assicurativo con il limite di €. 2.500,00. (per altri limiti ed esclusioni si consulti il Set Informativo)
• Malus Protetto	Un evento per anno assicurativo con il limite di €. 250,00. (per altri limiti ed esclusioni si consulti il Set Informativo)
• Kasko Pneumatici	Un sinistro per anno assicurativo con il limite di €. 250,00. (per altri limiti ed esclusioni si consulti il Set Informativo)
• Assistenza Stradale	Si veda quanto indicato all'interno del Set Informativo relativamente a ciascuna prestazione di Assistenza.

PREMIO ASSICURATIVO

<input type="checkbox"/> Importo premio annuale (imposte incluse):	<input type="checkbox"/> Importo premio mensile (imposte incluse):
Costi di intermediazione: 52% sul premio imponibile	

INFORMAZIONE IMPORTANTE

La polizza è facoltativa ed autonoma e non è connessa ad alcun prodotto finanziario collocato da Compass Banca S.p.A., pertanto la polizza sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con quest'ultima.

AVVERTENZE

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA (SDD)

Il Contraente/Assicurato autorizza Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ad addebitare sul proprio Conto Corrente corrispondente all'IBAN n.

Cod. Paese	CIN IBAN	CIN	ABI	CAB	Numero Conto Corrente

l'importo mensile annuale di Euro _____, salvo revoca comunicata a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare immediatamente eventuali variazioni delle coordinate bancarie a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente/Assicurato prende atto che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 11/2010, specificando l'importo degli addebiti diretti SEPA (SDD) nella presente autorizzazione, non sussiste la condizione per il diritto di rimborso dell'addebito.



 FIRMA DEL CONTRAENTE INTESTATARIO DEL C/C

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il sottoscritto, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di avere ricevuto, di aver preso visione e di accettare il contenuto dell'Informativa precontrattuale e contrattuale, comprensiva dei DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 della Polizza indicata in oggetto, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la documentazione relativa all'intermediario.

Dichiara, altresì, che è stato richiesto di fornire le informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza delle coperture proposte alle proprie esigenze.

Il sottoscritto dichiara di voler aderire al sopra indicato programma assicurativo e di essere stato adeguatamente informato che la polizza è facoltativa ed autonoma e non è connessa ad alcun prodotto finanziario collocato da Compass Banca S.p.A. Di conseguenza, la polizza rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con Compass Banca S.p.A.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO 

Data _____.

A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, relativamente alle sole garanzie "Sinistro Protetto", "Malus Protetto" e "Kasko Pneumatici", il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (20864 Agrate Brianza - MB, Viale Colleoni 21) inviando una lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) oppure rivolgendosi ai seguenti recapiti: E-Mail: sinistri@nobis.it.

La denuncia del sinistro deve essere trasmessa all'Impresa entro 5 (cinque) giorni dall'evento oppure immediatamente da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Per la sola garanzia Assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, il Contraente/Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa gestita dalla società hply S.p.A., in funzione 24 ore su 24, facente capo ai seguenti recapiti telefonici: **+ 390278652241**.

In ogni caso, il Contraente/Assicurato dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita; 2. Nome e Cognome e Codice Fiscale; 3. Numero di Polizza; 4. Numero di targa del veicolo; 5. Modello o marca e colore del veicolo; 6. Indirizzo del luogo in cui si trova; 7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli seguenti contenuti nel Set Informativo Car Assistance, Mod. COMCA.2025 – 2026.001:

SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: PREMESSA: Art. 1 – Condizioni di assicurabilità; Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio; Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 4 – Sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi; Art. 5 – Decorrenza della garanzia e modalità di perfezionamento del contratto, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza; Art. 6 – Comunicazione per l'operatività della polizza; Art. 7 – Validità; Art. 8 – Durata del contratto; Art. 9 – Validità territoriale; Art. 10 – Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 11 – Oneri fiscali; Art. 12 – Rinvio alle norme di legge; Art. 12 bis – Sanctions clause; Art. 13 – Rivalsa; Art. 14 – Diritto di ripensamento – Facoltà di recesso libero – Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro; Art. 15 – Vendita o perdita del possesso del veicolo; Art. 16 – Sospensione in corso di contratto; Art. 17 – Foro competente; Art. 18 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni; Art. 19 – Beneficiari; SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE: CAPITOLO 1 – SINISTRO PROTETTO: Art. 21 – Oggetto della garanzia; Art. 22 – Limiti di indennizzo e massimali; Art. 23 – Esclusioni e limiti; CAPITOLO 2 – MALUS PROTETTO: Art. 24 – Oggetto della garanzia e limiti di indennizzo; Art. 25 – Esclusioni e limiti specifici; CAPITOLO 3 – KASKO PNEUMATICI: Art. 26 – Oggetto dell'assicurazione; Art. 27 – Limiti di indennizzo e massimali; Art. 28 – Esclusioni; CAPITOLO 4 – ASSISTENZA STRADALE: Art. 29 – Garanzia Assistenza; Art. 30 – Limiti di operatività; Art. 31 – Esclusioni relative alle prestazioni di assistenza; SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO: Art. 32 – Denuncia del sinistro; Art. 33 – Obblighi in caso di sinistro; Art. 34 – Pagamento dell'indennizzo.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO 

Data _____.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Io sottoscritto, in qualità di Aderente, dichiaro di aver letto l'informativa privacy di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. redatta ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, e di aver preso atto dell'identità dei Titolari al trattamento dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, dei miei diritti, nonché di ogni altra informazione contenuta nell'informativa predetta.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO 

Data _____.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 febbraio 2026